



TRIBUNALE DI PADOVA Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Al Personale di Vigilanza

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Oggetto: Utilizzo a decorrere dall'1.5.2022 dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie ed altre misure di contenimento del rischio da contagio COVID 19

Il Presidente,

rilevato che dal 30.4.2022 sono cessati gli obblighi del possesso del cd. *green pass* nei luoghi di lavoro di cui agli artt. 9 quinquies e 9 sexies del d.l. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, come da ultimo modificati dal d.l. n. 24/2022, nonché gli ulteriori obblighi da quest'ultimo decreto legge previsti anche in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

rilevato che con ordinanza del Ministero della Salute in data 28.4.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.4.2022 n. 100, sono state impartite nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei predetti dispositivi con efficacia dall'1.5.2022 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 24/2022 e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022;

considerato che, per quanto qui interessa non è stato previsto un obbligo generale di utilizzo dei predetti dispositivi per l'accesso e il personale degli uffici pubblici, ma è stato previsto espressamente all'art. 1, comma 2, ultimo capoverso che " *E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico*" e al comma 5 che " *I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2*";

vista la successiva Circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29.4.2022 che, facendo seguito all'ordinanza del Ministro della Salute sopra indicata, ha affermato che, pur non essendoci

alcun obbligo specifico all'utilizzo dei predetti dispositivi da parte del personale, tuttavia " *si è dell'avviso che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti*", riportando quindi alcuni esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine FFP2 di utilizzo raccomandato (*personale a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di idonee barriere protettive, personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; nel corso delle file per l'accesso alla mensa o ad altri luoghi comuni, come bar interni, code per l'ingresso in ufficio; per coloro che condividono la stanza con personale cd. "fragile"; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori; in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente*) e viceversa non necessario (*in caso di attività svolta all'aperto; in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; in ambienti ampi , anche comuni, in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua, concludendo "che ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro"*);

vista la Circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia in data 29.4.2022 che, richiamati i predetti atti, ha ulteriormente invitato, tra gli altri, i Presidenti dei Tribunali, " *ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione*";

vista l'ordinanza del Ministro della Salute dell'1.4.2022, richiamata nella successiva Ordinanza 28.4.2022, contenente nell'Allegato 1 " *Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*", efficaci dall'1.4.2022 al 31.12.2022, che richiamano tra i principi di carattere generale da rispettare per la prevenzione e il contenimento del rischio da contagio COVID 19 tra gli altri il rispetto delle seguenti misure: " *indicazioni sulla capienza massima dei locali, uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente, igiene delle mani, messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti, aerazione dei locali...*";

ritenuto che, in considerazione dell'attuale andamento epidemiologico generale, del tasso di positività e dei casi di positività che continuano con frequenza a verificarsi anche nell'ambito dei soggetti che prestano a vario titolo la loro attività lavorativa all'interno del Tribunale, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia COVID-19;

ritenuto pertanto che, al fine di tutelare il diritto alla salute dei dipendenti, di tutti coloro che svolgono attività lavorativa in via continuativa all'interno del Palazzo di Giustizia e, più in generale, di tutti gli utenti del servizio giustizia, non appare possibile allentare le misure di protezione fino ad ora adottate per contenere il rischio di contagio COVID -19

DISPONE

Le seguenti misure organizzative a decorrere dall'1.5.2022 e fino all'emanazione di un diverso e nuovo provvedimento.

LA CESSAZIONE DEI CONTROLLI DEL CD. "GREN PASS"

L'UTILIZZO DI MASCHERINE NEI CASI DI SEGUITO INDICATI (FFP2 o CHIRURGICHE)

Per il personale addetto agli sportelli di *front office* e alle cancellerie destinato al servizio e a contatto diretto con il pubblico, nonché per il personale UNEP che svolge attività all'esterno (FFP2)

Nei corridoi dei piani terra, primo, secondo e terzo (FFP2 o chirurgiche)

Per il personale con postazione di lavoro in locali in comune con uno o più lavoratori (FFP2 o chirurgiche a seconda non vi sia o vi sia una distanza di almeno due metri tra una postazione e l'altra)

Nelle aule e negli uffici del giudice durante le udienze e nei pressi in attesa della celebrazione delle stesse (FFP2)

Nelle riunioni, nei corsi di formazione e nei convegni in presenza (FFP2)

Durante le file in attesa di accedere ai servizi/cancellerie del Tribunale collocati ai piani terra (UNEP, Volontaria Giurisdizione, Giudice tutelare, fallimentare, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, ecc...), primo, secondo e terzo e per l'accesso a luoghi comuni, quale il bar (FFP2)

All'interno del bar sito al piano terra (FFP2)

Nei pressi dei distributori automatici di bevande ed alimenti in attesa di effettuare la consumazione (FFP2)

In presenza di qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie (FFP2)

Negli ascensori (FFP2)

In ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, vi sia la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente (FFP2 o chirurgiche a seconda dell'ampiezza del locale e della distanza interpersonale tra i soggetti non inferiore a due metri).

Anche al di fuori di tali casi è comunque fortemente consigliato l'utilizzo di un dispositivo protettivo delle vie respiratorie quando si circola in spazi, anche ampi, all'interno del Palazzo di Giustizia.

IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRESSO I VARCHI D'ACCESSO

Tali direttive sono rivolte in primo luogo al personale amministrativo e di magistratura e a tutti coloro che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato all'interno del tribunale, anche sulla base di contratti esterni e formano oggetto di forte raccomandazione per tutti gli operatori (in particolare avvocati e ausiliari del magistrato) ed utenti del servizio giustizia e, più in generale, per tutti coloro che accedono al Tribunale.

I direttori amministrativi di area e/o i funzionari responsabili del servizio per il personale amministrativo, anche distaccato e volontario, e i Presidenti di sezione, per il personale di magistratura, vigileranno sull'osservanza di tali direttive riferendo alla scrivente.

Per l'Ufficio NEP vigilerà il dirigente, dr. Marinelli, e per l'Ufficio del Giudice di Pace il direttore, dr.ssa Zanella, anche in relazione ai magistrati onorari.

Il Direttore Amministrativo Piero Tampoia vigilerà anche nei confronti del personale addetto al bar e alla ristorazione, degli informatici, del personale del CISIA; il funzionario Francesco Trimarchi vigilerà nei confronti dei dipendenti dell'impresa di pulizie e delle imprese di manutenzione e il direttore amministrativo Giuliana Zanella per quelli che svolgono analoghe attività presso l' Ufficio del Giudice di Pace.

In caso di loro assenza la vigilanza verrà esercitata dai soggetti che rivestono la qualifica superiore e , a parità di qualifica, dal più anziano/a in servizio in ciascun settore di competenza.

I presidenti di sezione, in caso di assenza, verranno sostituiti dal magistrato presente più anziano in ruolo.

Il personale di vigilanza al momento dell'accesso agli ingressi pedonali inviterà, ove necessario, all'osservanza delle raccomandazioni di cui al presente provvedimento, copia del quale verrà affisso nelle vicinanze degli ingressi e in altri luoghi, in modo che sia immediatamente visibile a chiunque acceda al Palazzo di Giustizia.

Rimangono comunque in vigore tutte le altre misure previste nei precedenti provvedimenti (cfr. in particolare decreto 4.9.2000 e quelli ivi richiamati) in relazione alle norme generali di comportamento da osservare all'interno del Tribunale e per la protezione degli ambienti di lavoro e del personale (a titolo esemplificativo in tema di mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, di igienizzazione delle mani, di areazione dei locali, di divieto di assembramenti nelle aree comuni come i distributori di bevande e alimenti e il bar interno, di utilizzo consigliato delle scale anziché degli ascensori, di utilizzo delle barriere in plexiglass, ecc..), così come si richiama l'attenzione sulla necessaria osservanza della capienza massima prevista per le aule, gli uffici, gli ascensori, ecc.. e della segnaletica orizzontale e verticale esistente al fine di evitare eccessivi affollamenti e il rispetto del distanziamento sociale.

Per le modalità e gli orari per l'accesso ai vari servizi e alle cancellerie, così come per le prenotazioni delle aule d'udienza e la necessaria calendarizzazione dei processi, rimangono ferme le previsioni attualmente in atto.

Dispone che Il presente provvedimento venga pubblicato nel sito del Tribunale.

Si comunichi altresì al RSPP, al Medico del lavoro competente, alle RSU e alle OO.SS

Padova, 30.4.2022

Il Presidente


Caterina Santiniello